



171

*Ind*

to della morte di un proprio familiare (genitori, fratelli, coniuge, figli).

La concessione in parola rappresenterebbe certamente un atto di liberalità da parte dell'Istituto e potrebbe dare un considerevole ausilio nella raccolta degli affari, in quanto solleverebbe il Contraente dalla preoccupazione del gravame improvviso e talvolta rilevante che potrebbe sorgere al momento del decesso di un congiunto, intestatario di proprietà immobiliare.

Il testo della clausola da inserire negli esemplari di polizza sarebbe il seguente:

"Prestiti - a parziale deroga dell'articolo 5 delle Condizioni generali di polizza, qualora il prestito di cui al comma b) dell'articolo stesso venga richiesto allo scopo di liquidare all'erario la tassa di successione eventualmente dovuta dal Contraente a seguito dell'avvenuto decesso di un proprio familiare (ascendente - coniuge - discendente - generoso), l'Istituto consente l'abbuono degli interessi per la durata di un anno.

Il Direttore generale, vista la suesposta